

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SICUREZZA SOCIALE, ASSISTENZA  
SANITARIA E OSPEDALIERA

Bari, li 17 MAG 1974 19.....

AL Sig. Presidente  
del Consiglio Regionale

UFFICIO.....

Prot. N. 10/8300 Allegati N.....

Risp. al foglio N..... del.....

S E D E

OGGETTO: Disegno di legge regionale: "Realizzazione di impianti di stabu-  
lazione di mitili e provvidenze per la mitilicoltura".


Per gli adempimenti di competenza, si trasmette, in allegato, il disegno di legge in oggetto, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 6/5/1974.

Cordiali saluti

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
17 MAG. 1974		
Cat.	Classe	Fasc. ....
Prot. N.	<u>1345</u>	.....

IL PRESIDENTE  
(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

*Gennaro*



# REGIONE PUGLIA

## RELAZIONE

La situazione del settore della mitilicoltura, a seguito dell'insorgere della infezione colerica e dei provvedimenti resisi necessari per evitarne la diffusione, impone di considerare la necessità di creare infrastrutture idonee alla ripresa dell'attività, la cui importanza nell'economia locale pugliese non richiede particolari sottolineature.

Va considerato, peraltro, che i provvedimenti sinora intervenuti, o di cui si ha notizia, facenti capo allo Stato non si dimostrano come diretti e cooperanti alla ripresa generale di questa parte dell'economia locale, bensì quasi indirizzati nel senso di una riduzione di attività.

Il primo atto dello Stato in questa materia è il decreto del Ministero della Sanità 14 novembre 1973, concernente l'igiene della produzione e del commercio dei molluschi eduli, emesso in applicazione all'art.261 del T.U.LLSS. approvato con R.D. 27 luglio 1973 n.1265, e costituente una speciale ordinanza adottata come misura cautelare contro la diffusione delle malattie infettive.

Trattasi di un provvedimento sostanzialmente restrittivo, contenente disposizioni la cui applicazione rigorosa non sempre è agevole in specie quando si constati la mancanza di idonei impianti di stabulazione, tecnicamente apprezzabili e muniti di tutte le opere e le attrezzature accessorie indispensabili per l'igiene del prodotto destinato al consumo alimentare.

Di poi è intervenuta la legge 27 dicembre 1973 n.868, di conversione del decreto legge 5 novembre 1973 n.658, con la quale è stato fissato in £.1.000.000 l'ammontare massimo del contributo a fondo perduto che può essere concesso alle imprese dedite alla coltivazione e raccolta di molluschi eduli e dei frutti di mare, nei cui confronti siano stati adottati e eseguiti provvedimenti di sospensione dell'attività o di rimozione e distruzione degli impianti, ovvero la cui produzione sia andata completamente distrutta in virtù dell'ordinanza ministeriale 4 settembre 1973.

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

Anche per questa parte si può affermare che il limitato ristoro costituito dal contributo a fondo perduto di £.1.000.000 massimo, per la sua natura ed entità, non può essere considerato idoneo a risollevare la crisi in cui il settore della mitilicoltura versa dal tempo dell'insorgere dell'infezione colerica.

La Regione deve porsi come precipuo scopo quello di mettere a disposizione degli imprenditori del settore le strutture indispensabili per la ripresa dell'attività, cioè degli impianti di stabulazione di portata dimensionale e caratteristiche tecniche tali da garantire agli imprenditori che agiscono nel settore una continuità e sicurezza di attività.

Peraltro è evidente che non è soltanto questo dell'economia del settore l'aspetto che si considera nella predisposizione della normativa contenuta nel disegno di legge per la costruzione degli impianti di stabulazione dei mitili.

Tenuto conto del largo consumo di mitili cui è predisposta la popolazione pugliese, che nessun provvedimento amministrativo potrà mai completamente disciplinare dal punto di vista igienico e tanto meno restringere o abolire, si tratta di studiare idonei strumenti e manufatti che possano garantire la salute della popolazione dall'insorgere di malattie infettive indotte dal consumo di mitili ed agevolare il compito delle autorità sanitarie nella lotta a tali morbi e nella vigilanza igienica in generale.

Per quanto vi siano deboli sintomi di ripresa della mitilicoltura, non vi è dubbio che l'attività di produzione e commercio che vi è connessa è scesa a livelli di scarsa importanza sul piano quantitativo, a causa degli aumenti di prezzo che la scarsità del prodotto ha automaticamente provocato sul mercato.

Il disegno di legge è impostato secondo queste direttive:

- costruzione di impianti di stabulazione da parte della Regione, in zone di mare scelte da una apposita Commissione tecnica, con il sistema dell'appalto concorso;

./..

# REGIONE PUGLIA

- 3 -

- scelta del progetto da parte della stessa Commissione tecnica deputata alla individuazione delle zone di mare;
- concessione in gestione ai Comuni, Province ed imprese autorizzate e iscritte nel registro della pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965 n.963, secondo modalità e forme contrattuali da stabilirsi dalla Giunta Regionale;
- concessione di contributi alle imprese dedite alla mitilicoltura e iscritte nel citato registro della pesca per la costruzione di impianti di stabulazione, nella misura massima dell'80% della spesa, con preferenza alle imprese cooperative.

La costruzione di impianti direttamente da parte della Regione si collega alla urgenza di assicurare la disponibilità di validi strumenti, sia sotto il profilo funzionale che igienico-sanitario, poichè l'intervento previsto dall'articolo 6, consistente nelle agevolazioni contributive, potrebbe rivelarsi di non immediata utilità per le esigenze del settore.

Il sistema dell'appalto concorso solleva, peraltro, l'amministrazione regionale dagli oneri amministrativi e tecnici della progettazione, poichè risulta che numerose imprese specializzate sono in grado di offrire valide soluzioni progettuali al problema della stabulazione dei mitili nonchè di adire la gara per la costruzione degli impianti.

Corre l'obbligo di informare, in relazione al contenuto dell'articolo 3 del disegno di legge, che il Ministro per la sanità presentò al Governo nel novembre del 1973, un disegno di legge per disciplinare la materia della costruzione degli impianti di stabulazione.

Detto disegno di legge fu approvato dal Consiglio dei Ministri che, peraltro, vi stralciava la parte di contenuto economico (agevolazioni per la costruzione) e lo presentava alle Camere limitatamente alla parte normativa delle caratteristiche costruttive e tecnico-sanitarie.

La Commissione Sanità della Camera ne inizierà l'esame nei

./..

# REGIONE PUGLIA

- 4 -

prossimi giorni, avendo fissato la prima seduta per il giorno 2 aprile corrente.

Pertanto la norma di cui all'articolo 3 del disegno di legge va rivista o eventualmente soppressa alla luce della normativa statale in itinere.

La legge regionale, peraltro, si limita a dettare delle condizioni e caratteristiche tecniche minime in relazione all'appalto con corso per la costruzione degli impianti, la cui adeguatezza alla legge statale in corso, una volta vigente, non sembra possa essere disattesa sia dalle ditte appaltatrici che dagli organi regionali.

Sembra infine necessario sottolineare l'urgenza di tale intervento, non solo alla luce di quanto sinora esposto circa le condizioni economiche del settore della mitilicoltura e le ragioni igienico-sanitarie riferite alla prevenzione delle malattie infettive, ma anche perchè non sembra che il progetto di legge statale possa recare provvidenze economiche apprezzabili, specialmente da un punto di vista di economia regionale.

Di tanto vi è segno nella previsione normativa dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973 n.868, che nessuna particolare provvidenza ha recato alle imprese operanti nelle Regioni colpite da colera.

J

# REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

"REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI STABULAZIONE DI MITILI  
E PROVVIDENZE PER LA MITILICOLTURA"

# REGIONE PUGLIA

## ART. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad indire appalto concorso per la costruzione di impianti di stabulazione di moluschi eduli, lamellibranchi e altri frutti di mare in zone di mare prescelte da una commissione tecnica presieduta dall'Assessore regionale alla sanità o suo delegato e costituita da:

- i Capi degli Uffici del Medico Provinciale della Regione;
- due esperti designati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, di cui uno esperto in igiene e l'altro in ittiologia o biologia marina;
- due rappresentanti delle categorie degli imprenditori della pesca e mitilicoltura, designati dall'Assessore regionale alla sanità;
- da un funzionario tecnico appartenente ai ruoli della Regione ed esperto in opere marittime, designato dalla Giunta regionale.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario dell'Assessorato regionale alla sanità.

La Commissione di cui al primo comma è incaricata della scelta del progetto nel procedimento dell'appalto concorso.

./..

# REGIONE PUGLIA

## ART. 2

Gli impianti di stabulazione dovranno rispondere alle norme igieniche e sanitarie contenute nella legge 4 luglio 1929 n.1315 e dal decreto del Ministro della Sanità 14 novembre 1973 concernente la produzione e il commercio dei molluschi eduli.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 3

Il capitolato speciale per l'appalto concorso dovrà prevedere che gli impianti di stabulazione siano costituiti da una costruzione coperta e perimetralmente delimitata, nonché muniti di attrezzature per il flusso e il ricambio continuo dell'acqua, per la sterilizzazione dell'acqua marina destinata all'impianto, e di un laboratorio per le analisi e i controlli delle acque e dei prodotti.

Annessi agli impianti dovranno essere previsti manufatti per l'imballaggio del prodotto.

./..

# REGIONE PUGLIA

## ART. 4

La gestione degli impianti di stabulazione costruiti ai sensi della presente legge sarà affidata dalla Giunta regionale a Comuni, Province o ad Imprese regolarmente autorizzate o iscritte nel registro della pesca ai sensi dell'art.11 della legge 14 luglio 1965, n.963 e dedite alla coltivazione e raccolta dei frutti di mare.

./..

# REGIONE PUGLIA

## ART. 5

Le modalità per l'affidamento della gestione, compresa la forma contrattuale da seguire, il capitolato speciale d'appalto e la disciplina per l'uso pubblico degli impianti di stabulazione costruiti ai sensi della presente legge saranno stabilite con delibera di Giunta, avendo cura che l'impianto sia posto dal gestore a disposizione di tutte le Imprese operanti nel settore della produzione e commercio dei molluschi eduli.

571

./..

# REGIONE PUGLIA

## ART. 6

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura dell'80% della spesa e nei limiti di 1/4 dello stanziamento della presente legge alle Imprese di cui all'articolo precedente per la costruzione di impianti di stabulazione che rispondano ai requisiti previsti dalla legge 4 luglio 1929, n.1315 e dal decreto del Ministro della Sanità 14 novembre 1973.

I contributi di cui al comma precedente saranno concessi di preferenza a Imprese Cooperative purchè iscritte nel registro della pesca ai sensi dell'art.11 della legge 14 luglio 1965 n.963 e diano garanzie per il continuo funzionamento degli impianti e la loro perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria.

./..

# REGIONE PUGLIA

## ART. 7

L'affidamento in gestione degli impianti di stabulazione agli enti ed imprese previsti dall'art.4 della presente legge dovrà assicurare la continuità di funzionamento e la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e non potrà superare il periodo di anni dieci.

./..

# REGIONE PUGLIA

## ART. 8

La spesa prevista per il 1974 in £.800.000.000 viene iscritta al nuovo stanziamento, che si istituisce, del bilancio di previsione 1974, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 27 aprile 1974, Cap.260/bis "Realizzazioni di impianti di stabulazione di mitili e provvidenze per la mitili coltura", mediante prelevamento di pari somma dal Cap.324 art. 2 "Fondo globale per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo somma destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", del bilancio 1974.

./..

# REGIONE PUGLIA

## ART. 9

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.